

Aspetti fiscali, obbligo di preventivo e fatturazione elettronica

A CURA DI: DOTT.SSA JESSICA QUERZOLI
COMMERCIALISTA- REVISORE DEI CONTI
STUDIO TRIBUTARIO EGIDI

Aprire la partita iva per iniziare l'attività lavorativa di assistente sociale richiede degli adempimenti obbligatori "non complessi".

L'apertura della partita iva è una procedura snella, che può essere svolta in maniera autonoma oppure con l'aiuto di un commercialista, Caf etc.

Il modello da utilizzare per aprire la partita Iva è quello di inizio attività (modello AA9), da compilare e presentare all'Agenzia delle Entrate sia telematicamente (se muniti del codice PIN di Fisco On Line) che direttamente allo sportello.

Il costo dell'apertura della partita iva è pari a zero se si decide di eseguire la pratica amministrativa in maniera autonoma. Se invece si decide di affidarsi ad un professionista (come ad esempio un commercialista) lo stesso potrà richiedere un compenso per la pratica svolta. Analogo discorso nell'ipotesi di chiusura della partita iva.

Ad ogni attività viene associato un codice Ateco. Trattasi di uno strumento di classificazione delle varie attività economiche. Al momento dell'apertura della partita iva risulta estremamente importante individuare l'esatta attività economica che si andrà a svolgere.

I codici ATECO, da indicare al momento della presentazione della domanda di attribuzione della Partita IVA, per la Professione di Assistente Sociale sono quelli i seguenti indicati anche sul sito dell'ISTAT (www.istat.it):

88 Assistenza Sociale Non Residenziale

88.10.00 Assistenza Sociale Non Residenziale Per Anziani e Disabili

- servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili

88.91.00 Servizi di Asilo Nido;

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca- servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, etc.

Contestualmente all'apertura della partita iva l'Assistente sociale dovrà iscriversi alla Gestione Separata INPS.

L'iscrizione può avvenire telematicamente.

Accedendo al servizio dedicato dopo essersi autenticati, appare un menu che include la voce per l'iscrizione alla Gestione Separata.

Cliccandoci si accede alla **pagina d'iscrizione** con la lista dei campi da compilare. Nella seconda sezione è sufficiente scegliere la voce "**collaboratore o altra attività**".

Confermata l'iscrizione e completata la registrazione, è possibile **stamparne la ricevuta**.

Il Regime Forfettario

Il regime d'imposizione forfettario, previsto e disciplinato nella **L. 190/2014**, è stato profondamente modificato grazie all'intervento della **L. 145/2018** (c.d. Legge di bilancio 2019).

Il regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili.

Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l'ambito applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali (articolo 1, commi 9-11 della legge n. 145 del 2018).

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un'attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un'attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018).

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Reddito e tassazione

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un'unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).

L'aliquota è del 15%.

Semplificazioni fiscali

- Non soggezione a studi di settore;
- Nessun obbligo di tenuta registri IVA obbligatori;
- Nessun obbligo di presentazione dichiarazione IVA;
- Nessun obbligo di presentazione dichiarazione IRAP;
- Mancato addebito Iva su fatture (indicazione normativa a margine);
- Compensi non soggetti a ritenuta d'acconto.

Pertanto il costo della gestione della posizione fiscale è molto contenuto

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un'imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività.

Per poterne beneficiare è necessario che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l'accesso al regime.

Obbligo del Preventivo Scritto dei Professionisti

La LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto ulteriori novità circa l'obbligo del preventivo scritto per i professionisti. Tutti i liberi professionisti, e pertanto anche gli Assistenti Sociali, dovranno presentare il preventivo obbligatoriamente prima dell'affidamento dell'incarico, in forma scritta o in digitale. Tale Preventivo dovrà contenere tutte le informazioni utili: oltre al costo previsto e il dettaglio della prestazione professionale, deve essere specificata l'attività del professionista, l'iscrizione all'Albo ecc.

E' importante anche che venga evidenziato che lo stesso è un preventivo "di massima", cioè formulato allo stato delle circostanze prevedibili e sulla base delle informazioni disponibili.

FAC SIMILE

Preventivo scritto e conferimento dell'incarico professionale

Con la presente il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a
_____ il _____ C.F. _____ residente in
_____ Prov. _____ alla Via/Piazza
_____ n. _____

(eventualmente, se società: quale Legale rappresentante p.t. della società _____
con sede legale in _____ Via _____ n. _____ P. IVA
_____)

ricevuta l'informativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03 come aggiornato dal Regolamento Europeo 2016/679) e prestato il consenso al trattamento dei dati personali

CONFERISCE

all'Assistente Sociale, Dr./Dr.ssa _____, nato/a a
_____ il _____ C.F. _____, con domicilio
professionale in _____ alla Via/Piazza

_____ in possesso della laurea triennale/magistrale in Servizio
Sociale, (es: del master in _____, della specializzazione in _____) ed iscritto/a alla
Sez. A/B dell'Albo professionale degli Assistenti Sociali della regione _____, la cui polizza
professionale è la n. _____ stipulata con la Società _____, l'incarico
di _____ (es: consulente nell'area relazionale - oppure -
accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse per casi semplici a favore del singolo/della famiglia
- cfr. DM 106/2013) il cui valore è pari ad € _____, a cui andranno aggiunte l'IVA e
l'eventuale contributo per la Cassa di previdenza, come per legge, se dovute.

A) L'Assistente Sociale, Dr./Dr.ssa _____ e il/la Sig./Sig.ra _____ pattuiscono il compenso per le prestazioni professionali nella maniera seguente:

€ _____ (es: primo colloquio - cfr. DM 106/2013);

€ _____ (es: analisi della domanda e studio del caso - cfr. DM 106/2013);

€ _____ (es: ricerca, analisi e valutazione della documentazione specifica - cfr. DM 106/2013);

€ _____ (etc...)

B) Entrambe le parti ritengono il compenso congruo, proporzionato e soddisfacente.

C) Il/la Sig./Sig.ra _____ dichiara di essere consapevole ed informato/a del grado di complessità dell'incarico.

D) Il conferimento di tale incarico è valido fino al _____. In caso di disdetta, la stessa potrà avvenire a mezzo _____ entro il _____.

E) Le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento:

entro il _____ pagamento di € _____;

entro il _____ saldo dell'incarico.

Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto.

Il presente preventivo è formulato in base alle informazioni da Lei fornite e alle conseguenti attività professionali che presumibilmente saranno necessarie per l'espletamento dell'incarico, con espressa riserva di variazione in aumento dei costi in relazione a circostanze attualmente non prevedibili, previa informazione per iscritto.

Il presente documento si compone di n. _____ pagine.

Luogo e data _____

Il Dr./La Dr.ssa (firma)

Per approvazione espressa della clausola C), nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili: prestazione ordinaria/difficile/complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi: _____.

Il Sig./La Sig.ra (firma)

Fatturazione Elettronica

Dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**, potranno essere solo **fatture elettroniche**.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#) pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per supportare gli operatori Iva, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.

È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.

E' doveroso sottolineare che tra i soggetti **esonerati** vi sono i contribuenti che applicano i regimi agevolati.

In dettaglio in relazione all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) (così come modificato dall'[articolo 1, comma 909, L. 205/2017](#)) beneficiano dell'**esonero** le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei **regimi agevolati** esonerati dall'applicazione dell'imposta:

“Regime di vantaggio” (di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla **111/2011**);

“Regime forfettario” di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).

L'esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario **possono comunque emettere fatture elettroniche** come tutti gli altri operatori economici.

Potrebbe apparire strano che un operatore non tenuto all'obbligo di fatturazione elettronica si cimenti **spontaneamente** in tale adempimento; non si può comunque trascurare il fatto che taluni, almeno quelli più avvezzi all'utilizzo dei sistemi informatici, potrebbero decidere di utilizzare tale canale per **adeguarsi** al sistema di fatturazione utilizzato dalla generalità dei contribuenti.

Senza trascurare il fatto che alcuni cessionari/committenti potrebbero **obbligare i loro fornitori** all'utilizzo di tale strumento, al fine di uniformare il flusso informativo delle fatture passive.

Questo per dire che, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni **il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all'emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.**

Senza tralasciare il fatto che, qualora il cliente dovesse far parte della **Pubblica Amministrazione**, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere **obbligatoria** anche per il contribuente in regime forfettario.

LO STUDIO TRIBUTARIO EGIDI E' LIETO DI OFFRIRE LA MIGLIORE CONVENZIONE CON
L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Studio Tributario Egidi & Partner
Via di Novella, 22 - 00199 Roma
Tel. +39 0632110188 - Fax +39 0632503492
info@studiotributarioegidi.it